

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 30 ottobre 1890, *Ric. Fresini c. Giunta prov. di Avellino e Comune di Orsara*.

Elezioni amministrative — Rinuncia ai voti avuti — Proclamazione di altro candidato — Assemblea dei presidenti — Giunta comunale (L. com. prov., art. 84, 85).

L'assemblea dei presidenti ha il solo compito di riassumere i voti degli elettori, nè può quindi accettare la rinuncia ai suffragi avuti, che un candidato abbia presentato nel corso delle elezioni, e sostituirla con altro candidato che, dopo di lui, abbia ricevuto maggior numero di voti. (1)

La Giunta comunale non ha potere per correggere l'erroneo operato della assemblea dei presidenti.

La Corte ecc. — Ritenuto che eseguite le elezioni comunali di Orsara il 10 novembre 1889, Robusto Michele di Antonio, che assisteva alla seduta dell'assemblea dei presidenti e allo scrutinio dei voti, visto che entrava nel numero dei consiglieri eligendi, presentò formale rinuncia, per il che il presidente della 1^a sezione, ritenendo inefficaci i voti dati a Robusto Michele di Antonio, sostituì nella proclamazione degli eletti Giulio Cesare De Gregorio, che dopo il Robusto aveva ottenuto maggior numero di voti. Contro l'operato dell'ufficio ricorse l'elettore Fresini. La Giunta comunale dichiarò nulla la proclamazione del consigliere De Gregorio con deliberazione del 15 novembre, contro la quale fu prodotto ricorso. Il Consiglio comunale nella seduta del 4 dicembre 1889 con due deliberazioni dichiarò nulla la proclamazione del De Gregorio e sul reclamo contro la deliberazione della Giunta comunale dichiarò non essere il caso di prendere alcun provvedimento. Fresini ricorse alla Giunta provinciale amministrativa di Avellino, la quale, considerando che gli uffici elettorali non hanno facoltà di modificare il risultato delle elezioni, respinse il ricorso.

Contro tale deliberazione della Giunta provinciale amministrativa del 5 giugno 1890 ricorre Fresini:

1° perchè alla Giunta comunale compete solo il diritto di pubblicare i risultati della votazione senza nulla modificare;

2° perchè essendo stati resi nulli i voti attribuiti al Robusto per la sua rinuncia, il presidente delle sezioni elettorali legalmente sostituì al Robusto il De Gregorio;

3° perchè la rinuncia ai suffragi non deve confondersi con la dimissione, la quale suppone il possesso dell'ufficio, mentre tale possesso non si è verificato con la rinuncia ai suffragi;

Attesochè il ricorso di Fresini richiede l'esame se l'ufficio dei presidenti poteva, accettando la rinuncia di Robusto Michele, surrogarlo con chi aveva riportato un maggior numero di voti; se la Giunta comunale aveva potestà di correggere l'operato dell'ufficio dei presidenti, e quali infine sono le conseguenze della rinuncia del Robusto.

Che i limiti delle sue attribuzioni sono chiaramente indicati nell'art. 84 della legge com. e prov., le quali attribuzioni si compendiano nel riassumere i voti in ciascuna sezione, senza poterne modificare i risultati e nel giudizio sugli incidenti relativi alle operazioni ad essi affidate.

Ora è manifesto che la rinuncia di uno di coloro che si conosce aver riportato un maggior numero di voti non è materia incidentale che si riferisca alle operazioni commesse dalla legge ai presidenti, poichè delle rinuncie prendono atto i collegi a cui il rinunciante appartiene.

Inopportuno sono invocati gli art. 47, 103 e 104 del regolamento approvato col R. D. 10 giugno 1889, n. 6107, poichè il primo designa alcune attribuzioni dell'ufficio elettorale e non dell'ufficio dei presidenti, e gli altri due articoli disciplinano alcune norme riguardanti la rinnovazione dei consiglieri, le quali non hanno alcuna analogia con il tema controverso.

Per le premesse considerazioni il giudizio sulla rinuncia del Robusto Michele e la seguitane surrogazione sono una evidente violazione dell'art. 84 della legge comunale e provinciale.

Che se l'ufficio dei presidenti ha ecceduto i limiti dei suoi poteri, la Giunta comunale ha contravvenuto alla letterale disposizione dell'art. 85 della citata legge, perchè ad essa non è attribuita tal potestà di giudizio, ma le è solo concesso l'incarico di pubblicare il risultato della votazione e la notifica alle persone elette; in conseguenza la Giunta riformando l'operato dell'ufficio dei presidenti eccedeva i suoi poteri;

Che però siffatte violazioni di legge non producono pratiche conseguenze, poichè il Consiglio comunale, a cui fu prodotto reclamo, conobbe e giudicò della questione, la quale, discussa innanzi alla Giunta provinciale, si ripropone oggi pegli effetti della rinuncia di chi in conseguenza della riassunzione dei voti doveva essere proclamato consigliere;

Che erronea è l'affermazione che la rinuncia fatta prima che la riassunzione dei voti sia compiuta, renda nulli e inefficaci i voti degli elettori; poichè la riassunzione dei voti non attribuisce per sè la qualità di consigliere, ma è la necessaria operazione per riconoscere chi per effetto del voto degli elettori sia consigliere comunale, per modo che il Robusto Michele quando rinunciava prima della riassunzione dei suffragi era nel legale possesso dell'ufficio di consigliere comunale.

Quindi la Giunta provinciale giudicò rettamente confermando la deliberazione del Consiglio comunale di Orsara;

Per questi motivi, ecc.